

DIVIETO DI FUMO

Il **Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104** che titola “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)” – GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 – entrato in vigore il **12/09/2013**, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il **divieto di fumo** (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), **sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari** (cancelli e cortili pertanto sono inclusi).

Chiunque fosse sorpreso a violare il **divieto di fumo** di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nell’ammontare minimo e massimo direttamente dalle vostre Scuole. In particolare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati al Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

La Circolare del Ministero della Salute ribadisce che tutte le **attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione** (ahi, ahi, multa!) **ricadono su Preside, docenti e operatori scolastici** cui spetta anche l’apposizione dei cartelli indicanti il divieto di fumo. **Sono soggetti alla sanzione anche i prof**, quindi niente scuse, se non possono fumare gli studenti, i professori possono solo dare il buon esempio e astenersi a loro volta!

Come aggirare il divieto? Per fortuna o per sfortuna non si può, cavilli non ce ne sono se non per qualche aggirio previsto da piano regolatore (esempio: il parcheggio auto adiacente non è della Scuola e pertanto è escluso dalla zona rossa ‘scuola’),

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L. 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.